

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1557

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROCCHI, ALBERICI, CARELLA, RONCHI,
DI MAIO, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS,
FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO e PIERONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1995

Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale
per la bioetica

ONOREVOLI SENATORI. - Il 20 aprile 1989, le commissioni riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e VII (Cultura scienza e istruzione) della Camera dei deputati, in occasione dell'approvazione in sede legislativa del disegno di legge istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approvano con parere favorevole del Governo l'ordine del giorno 0/3236/1/1-7 Mattioli, Lanzinger, che precisava i compiti del Comitato nazionale per la bioetica, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo quanto già disposto dalla risoluzione n. 6-00038 approvata il 5 luglio 1988.

A seguito di tale voto il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 maggio 1989, onorava immediatamente l'impegno approvando, su proposta del Ministro Antonio Ruberti, la costituzione di un gruppo di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la preparazione del provvedimento costitutivo del Comitato, che veniva finalmente istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 28 marzo 1990.

In questi cinque anni di vita del Comitato, il succedersi dei Governi in carica, insieme a contingenti necessità dei membri del Comitato stesso, hanno portato a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si è modificata la composizione di questo organismo ed è stata avanzata la critica che il cambiamento della composizione politica del Governo, portasse di conseguenza, a tali variazioni.

Anche se, infatti, la produzione delle pubblicazioni del Comitato in questi cinque anni di vita è stata di grande livello, non si può non cogliere la delicatezza della materia oggetto del lavoro di questo organismo e dunque non stupisce l'inevitabile contenzioso che si apre ad ogni mutazione della

composizione del Comitato operata dal Governo.

Particolarmente accese sono state le reazioni a seguito dell'ultimo intervento del Governo - che è stato accusato di avere alterato in modo significativo l'equilibrato pluralismo che deve caratterizzare la composizione del Comitato - con conseguenti dimissioni di membri di innegabile prestigio, tra cui il Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Queste vicende, e soprattutto il delicato ruolo che il Comitato è chiamato a svolgere richiedono un intervento del legislatore, tanto più se si tiene conto dei compiti specifici di consulenza all'attività del Parlamento e del Governo che sono stati indicati dalla mozione sulla bioetica approvata il 30 giugno 1993 dalla Camera dei deputati.

Qual è in definitiva il punto critico? Non c'è dubbio che esso risiede nella composizione del Comitato, per la quale deve essere garantito l'equilibrato pluralismo mediante un ruolo attivo delle Commissioni competenti del Parlamento. Sarebbe tuttavia ingenuo aspettarsi da ciò un miglioramento risolutivo della situazione.

Un secolo di dibattito culturale dovrebbe averci insegnato che non esistono organismi «tecnici» neutrali: non è vero questo per questioni tecnico-scientifiche come le scelte energetiche e non si vede come potrebbe esserlo per questioni intrecciate in modo ancor più cruciale con la impostazione etica, ancor prima che politica, delle diverse componenti della società.

Votare a maggioranza un parere è dunque paradossale poichè esso dipenderebbe evidentemente a priori dalla composizione dell'organismo: un'affermazione di carattere etico o scientifico non diventa più vera perchè espressa da una maggioranza numerica.

Bisognerà allora comprendere che l'errore sta nel richiedere ad un organismo di consulenza di esperti di fornire dei pareri a maggioranza: tale organismo deve fornire all'interlocutore investito di responsabilità politica gli elementi essenziali per decidere, ma dovrebbe essere chiaro che la responsabilità della decisione non può essere quella dell'organismo tecnico di consulenza ma di chi deve rispondere della sua decisione a chi lo ha eletto.

Nel suo funzionamento il Comitato dovrà perciò prevedere l'eventualità che sulle diverse questioni siano prodotti documenti diversi e sarà responsabilità del «destinata-

rio» politico effettuare la scelta, costruire la norma.

Si dovrebbe così sdrammatizzare il problema della composizione del Comitato, anche se le Commissioni parlamentari dovrebbero controllare, oltre alla qualità delle competenze, che in esso sia effettivamente rappresentato il pluralismo culturale del nostro Paese.

Il presente disegno di legge intende dunque formulare per il Comitato nazionale per la bioetica una normativa che, mentre riprende gli obiettivi fissati dal decreto istitutivo del 1990, precisa le modalità di funzionamento del Comitato in coerenza con l'orientamento sopra illustrato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato «Comitato», svolge i seguenti compiti:

a) elaborare, anche avvalendosi delle facoltà di accedere alle necessarie informazioni presso i centri operativi esistenti in sede nazionale, e in collegamento con gli analoghi comitati istituiti presso altri Paesi nonché con le altre organizzazioni internazionali operanti nel settore, un quadro riassuntivo dei programmi, degli obiettivi e dei risultati della ricerca e della sperimentazione nel campo della salute dell'uomo e più in generale delle scienze della vita;

b) predisporre ampia informazione per i cittadini e per gli organi di informazione sulle problematiche di cui alla lettera a), collaborando anche a programmi di formazione per le scuole;

c) formulare pareri e indicare soluzioni al Parlamento e al Governo, anche ai fini della predisposizione di atti legislativi che siano il risultato di un ampio processo partecipativo, per affrontare i problemi di natura etica e giuridica che possono emergere con il progredire delle ricerche e con la comparsa di nuove possibili applicazioni avuto riguardo alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità dell'uomo e degli altri valori così come sono espressi dalla Carta costituzionale e dagli strumenti internazionali ai quali l'Italia aderisce e più in generale tenendo presente il rispetto per gli animali e la salvaguardia della biodiversità;

d) prospettare soluzioni per le funzioni di controllo rivolte sia alla tutela della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente nella produzione di materiale biologico sia alla protezione da eventuali rischi dei pazienti trattati con prodotti

dell'ingegneria genetica o sottoposti a terapia genetica;

e) promuovere la redazione di codici di comportamento per gli operatori dei vari settori interessati e favorire una corretta informazione dell'opinione pubblica;

f) curare la tenuta dell'elenco dei comitati locali e fornire ad essi, su richiesta, pareri.

Art. 2.

1. Il Comitato è composto di trentasei membri di riconosciuta competenza nelle materie di cui all'articolo 1, che rappresentino in modo equilibrato il pluralismo culturale e religioso del Paese e con adeguata presenza delle donne.

2. I membri del Comitato sono nominati, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere dei Ministri e delle Commissioni competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vigilano sull'equilibrato pluralismo della composizione del Comitato stesso.

3. I membri del Comitato durano in carica quattro anni.

4. Sono altresì membri del Comitato il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, il presidente del Consiglio superiore di sanità, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici, il presidente della Federazione degli ordini dei veterinari e il direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

1. Il presidente ha facoltà, ove lo ritenga opportuno per un più funzionale ordinamento dei lavori, di costituire, nell'ambito del Comitato, sottogruppi designando i rispettivi coordinatori, nonchè di nominare uno o più relatori. Ha altresì facoltà di consultare altri esperti ove lo richieda l'argomento in trattazione nonchè rappresentanti di associazioni od enti nella società secondo le finalità del Comitato.

Art. 4.

1. Sulle questioni all'ordine del giorno il Comitato procede alla redazione di documenti che vengono sottoscritti dai membri del Comitato che li condividono.

2. Il presidente del Comitato rende pubblici tutti i documenti prodotti, con le firme dei membri che li hanno sottoscritti.

Art. 5.

1. Il funzionamento del Comitato, che si avvale del supporto di un ufficio di segreteria, è disciplinato da un regolamento interno.

Art. 6.

1. Il Comitato nazionale per la bioetica costituito con decorrenza 1° gennaio 1995 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 1994, cessa dalle sue funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per il triennio 1995-1997.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1995, a lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e a lire 1.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.